



---

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Publicato in GU il decreto recante misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese  
Indicazioni sull'offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti  
Sospensione dei procedimenti ACF e dei procedimenti sanzionatori Consob  
Adunanze societarie a distanza  
Raccomandazioni dell'ESMA per gli operatori di mercato

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Fusione societaria e bancarotta fraudolenta per distrazione  
Banca d'Italia e Consob giudicabili dal giudice ordinario per omessa vigilanza  
Non è necessario il requisito della forma scritta per il patto fiduciario

## *Publicato in GU il decreto recante misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese*

*Decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto-legge in oggetto interviene principalmente su quattro macro-aree: 1) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; 2) sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 3) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia; 4) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio. Tra le numerose misure contenute nel decreto-legge sembra opportuno segnalare il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022. Infatti, la maggior parte delle società di capitali, anche nei casi in cui abbiano prontamente attivato un processo interno per mettere in sicurezza tutti i propri collaboratori e interlocutori, garantendo comunque la propria continuità operativa, hanno evidenziato la problematica relativa alla redazione del progetto di bilancio completo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entro il termine ordinario. Per rispondere a tale problematica il legislatore ha dunque stabilito attraverso l'articolo 106, primo comma, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ed in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

[torna su](#)

CIRCOLARI PARERI  
E RISOLUZIONI

### *Indicazioni sull'offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti*

*Comunicazione congiunta IVASS e Banca d'Italia del 17 marzo 2020*

La Banca d'Italia e l'IVASS, con Comunicazione congiunta del 17 marzo 2020, hanno fornito alcune indicazioni sull'offerta di prodotti abbinati a finanziamenti. Gli elementi presi in considerazione dalla Comunicazione in oggetto riguardano: i) la qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa; ii) il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. "polizze de-correlate"); iii) il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni speculativi di mis-selling; iv) i conflitti di interessi e il livello dei costi; v) la corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinata. Tali indicazioni sono fornite tenendo conto che l'offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento richiede l'adozione di una serie di cautele sia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sia da parte delle imprese produttrici, in modo da garantire il rispetto della normativa di riferimento, l'effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti e, quindi, preservare l'integrità del rapporto di fiducia con la clientela.

[torna su](#)

## Sospensione dei procedimenti ACF e dei procedimenti sanzionatori Consob

Consob – Delibere n. 21299 e n. 21300 del 12 marzo 2020

La Consob, in conseguenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 per la gestione della crisi sanitaria nazionale e il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, con le delibere in oggetto, ha disposto la sospensione fino al 22 marzo dei termini dei procedimenti in corso presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (delibera n. 21299), l'organismo di soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari, istituito presso la Consob, e, analogamente, ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini endo-procedimentali relativi ai procedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento n. 18750/2013 (delibera n. 21300). La sospensione riguarda tutti procedimenti, sia quelli già avviati dalla Consob sia quelli che saranno avviati successivamente alla data di adozione della delibera di sospensione.

[torna su](#)

## Adunanze societarie a distanza

Consiglio Notarile di Milano – Massima del 11 marzo 2020 n. 187

Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima in oggetto, ha fornito alcune indicazioni utili in tema di svolgimento delle adunanze societarie durante il periodo di crisi epidemiologica. In particolare, il Consiglio ha chiarito che le assemblee delle società e i consigli di amministrazione possono essere svolti regolarmente anche tramite collegamento dei partecipanti in video o audio conferenza. Dunque, fatta eccezione per i verbali da redigere per atto notarile e quelli che necessitano di un'approvazione seduta stante, l'intervento da remoto può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente e fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. Sul punto, eventuali clausole statutarie che prevedano la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione, o comunque nel medesimo luogo, devono intendersi ad avviso del Consiglio Notarile di Milano "funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, e non costituiscono, pertanto, un impedimento allo svolgimento della riunione assembleare con intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione". In conclusione, a fronte delle misure e delle restrizioni imposte dalla situazione emergenziale, emerge chiaramente la necessità per le imprese di attrezzarsi in concreto per porre in essere le riunioni assembleari in audio-video conferenza.

[torna su](#)

## Raccomandazioni dell'ESMA per gli operatori di mercato

ESMA – Raccomandazioni del 11 marzo 2020

La European Securities and Markets Authority (ESMA), ha pubblicato delle raccomandazioni rivolte agli operatori del mercato sulla gestione degli impatti del COVID-19. In particolare, le raccomandazioni, formulate in seguito ad un confronto con le Autorità Nazionali di Vigilanza, hanno ad oggetto: i) l'applicazione da parte degli operatori del mercato dei loro piani emergenziali per garantire la continuità operativa in linea con gli obblighi regolamentari; ii) la comunicazione da parte degli emittenti delle informazioni rilevanti relative all'impatto dell'emergenza da COVID-19 in conformità con gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato e provvedere a fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sul punto nella loro relazione finanziaria ovvero nelle loro informative intermedie; iii) l'applicazione da parte dei gestori dei fondi dei requisiti in materia di gestione del rischio. L'ESMA ha inoltre comunicato che al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati, la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori, continuerà a monitorare gli sviluppi dei mercati finanziari per valutare l'utilizzo dei propri poteri.

[torna su](#)

## *Fusione societaria e bancarotta fraudolenta per distrazione*

*Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 10 marzo 2020 n. 9398*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di reati fallimentari, anche l'operazione di fusione di società, di cui una sia poi fallita, può costituire condotta distrattiva quando sia dimostrata, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, la pericolosità della stessa operazione di fusione per la società poi fallita, ciò in considerazione del fatto che i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione e pertanto anche le condotte illecite poste in essere in una delle due società prima della fusione continuano a propagare i loro effetti anche dopo. Precisa, inoltre, la Suprema Corte, che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di incidere, per effetto della fusione, sulla consistenza del patrimonio sociale della società risultante dalla fusione, contaminandolo con gli elementi negativi di una delle società fuse e, quindi, l'accettazione del rischio di determinare così un affievolimento della garanzia patrimoniale dei creditori

[torna su](#)

## *Banca d'Italia e Consob giudicabili dal giudice ordinario per omessa vigilanza*

*Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Ordinanza del 6 marzo 2020 n. 6453*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, hanno stabilito che gli azionisti della banche possono convenire in giudizio Banca d'Italia e la Consob davanti al giudice ordinario per chiedere loro il risarcimento dei danni dovuti alla omessa vigilanza a tutela del mercato e degli investitori. Sul punto Banca d'Italia ha infatti sempre ritenuto che la giurisdizione per le cause promosse dai risparmiatori dovesse essere attribuita al giudice amministrativo. Ad avviso delle Sezioni Unite, invece, ciò che viene in rilievo in tali casi non è l'esercizio di poteri amministrativi da parte delle Autorità di Vigilanza, ma la tutela del diritto soggettivo dei risparmiatori a non essere ingiustamente danneggiati, i quali, pertanto, potranno promuovere le azioni di risarcimento dei danni conseguenti ad omessa, ritardata o inadeguata vigilanza, nei confronti delle banche ed intermediari, dinanzi al giudice ordinario

[torna su](#)

## *Non è necessario il requisito della forma scritta per il patto fiduciario*

*Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 6 marzo 2020 n. 6459*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, hanno chiarito che il patto fiduciario avente a oggetto diritti immobiliari non necessita della forma scritta ad substantiam e di conseguenza l'accordo verbale è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di esecuzione del patto in forma specifica. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno analizzato due indirizzi interpretativi sull'obbligo relativo alla forma scritta ad substantiam per il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili. Per l'orientamento maggioritario, il patto fiduciario che riguardi beni immobili è soggetto all'obbligo di forma scritta ad substantiam, in forza dell'assimilabilità dello stesso al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la medesima forma del definitivo che nel caso di contratto di trasferimento di beni immobili è rappresentata dalla forma scritta. Ad avviso dell'orientamento minoritario, invece, l'accordo fiduciario, anche su immobili, non necessita del requisito della forma scritta, dal momento che nella prassi frequentemente l'accordo viene concluso oralmente e il soggetto beneficiario della intestazione si impegna solo unilateralmente a modificare la situazione secondo gli impegni presi con la controparte. Secondo tale ricostruzione la suddetta dichiarazione unilaterale rappresenta un'autonoma fonte dell'obbligazione di ritrasferire il

bene. Le Sezioni Unite aderiscono a quest'ultima ricostruzione che nega la necessità della forma scritta, ma forniscono conclusioni diverse circa la natura della dichiarazione unilaterale. Per i Giudici delle Sezioni Unite, infatti, attraverso il patto fiduciario si realizza un'interposizione reale di persona, e pertanto, il contratto da cui ricavare analogicamente le regole sulla forma è il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di immobili, per il quale la giurisprudenza ritiene non occorra la forma scritta. La dichiarazione unilaterale del fiduciario, dunque, non è fonte dell'obbligazione di ritrasferire il bene ma costituisce una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che ha la funzione di dispensare colui a favore del quale è prestata dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Ne consegue che, in mancanza della forma scritta del patto fiduciario, non si pone un problema di validità dell'accordo, ma di prova dello stesso..

[torna su](#)

.

#### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)